

MINISTERO DELLE FINANZE

730



MODELLO 730/2000 REDDITI 1999 DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DEI CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA FISCALE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sommario

	pag.		pag.
1. INTRODUZIONE E ISTRUZIONI GENERALI		4. DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE	
1.1 Perché conviene questo modello	2	4.1 Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle istituzioni religiose	11
1.2 La prima cosa da fare	2		
1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730	2	5. COME SI COMPILANO I QUADRI	
1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730	2	5.1 Compilazione del frontespizio	11
1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730	3	5.2 Totale redditi dei terreni	14
1.6 La dichiarazione congiunta	3	5.3 Quadro A - Redditi dei terreni	14
1.7 A chi si presenta	3	5.4 Quadro B - Redditi dei fabbricati	16
1.8 Come si presenta	3	5.5 Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	19
1.9 Il visto di conformità	4	5.6 Quadro D - Altri redditi	21
1.10 Quando si presenta	4	5.7 Quadro E - Oneri e Spese	25
1.11 Cosa c'è di nuovo	4	5.8 Quadro F - Altri dati	34
1.12 Come si compila il modello	5		
1.13 Altre istruzioni per la compilazione	6	6. APPENDICE	40
1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione - Errori e dimenticanze	7		
1.15 Le date da ricordare	8		
1.16 Sanzioni	8		
2. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE			
3. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1996 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI			
3.1 Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali	10		
3.2 Dati personali	10		
3.3 Dati sensibili	10		
3.4 Modalità del trattamento	10		
3.5 Titolari del trattamento	10		
3.6 Diritti dell'interessato	10		
3.7 Consenso	11		

1 - INTRODUZIONE E ISTRUZIONI GENERALI

1.1

Perché conviene questo modello

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è più semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi molto più rapidi. Il modello 730 è composto da una parte iniziale con i dati anagrafici (detta "frontespizio") e da alcune sezioni chiamate "quadri". In questa introduzione diamo alcune informazioni di carattere generale sul modello 730 e illustriamo il percorso che il contribuente deve seguire per una corretta compilazione.

1.2

La prima cosa da fare

La prima cosa che il contribuente deve fare è controllare se è tenuto o meno a fare la dichiarazione. Nel paragrafo 2, a pagina 8, sono indicati i casi in cui si è esonerati da quest'obbligo. Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente rimane però libero di presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 1999.

Una volta verificato che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, il contribuente deve controllare se ha diritto o meno a utilizzare questo modello, cosa che non sempre si verifica. I casi per i quali il contribuente non può presentare il modello 730 sono descritti al paragrafo 1.5.

ATTENZIONE *La dichiarazione Mod. 730/2000, relativa ai redditi 1999, presenta alcune novità; le principali sono evidenziate nelle istruzioni con colore verde.*

1.3

Chi può utilizzare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che **nel 2000** sono:

- lavoratori dipendenti o pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730:

- al sostituto d'imposta solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2000;
- al Caf solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2000 e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che nel 2000 posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir. Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2000 e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

A partire da quest'anno, anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

ATTENZIONE *I produttori agricoli possono presentare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, dell'Irap e dell'Iva.*

1.4

I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute **nel 1999**:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali;

- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.5**Chi non può utilizzare il Mod. 730**

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il modello UNICO 2000 Persone fisiche, i contribuenti che nel 1999 hanno posseduto:

- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D (ad es., proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori porta a porta, ecc.);
- non sono residenti in Italia nel 1999 e/o nel 2000;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2000 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, ecc.).

1.6**La dichiarazione congiunta Mod. 730**

Quando almeno uno dei coniugi può autonomamente utilizzare il modello 730 e se entrambi possiedono uno o più redditi di cui al punto 1.4, la dichiarazione può essere presentata in forma congiunta.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.

ATTENZIONE *Va indicato come dichiarante il contribuente che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.*

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, né in presenza di dichiarazioni presentate per conto dei minori e delle persone incapaci.

1.7**A chi si presenta**

Il modello 730, può essere presentato tramite il proprio sostituto d'imposta se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale oppure tramite un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

ATTENZIONE *I sostituti d'imposta anche se non prestano assistenza fiscale devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730.*

I collaboratori coordinati e continuativi possono presentare il Mod. 730 soltanto ad un Caf-dipendenti.

1.8**Come si presenta**

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef. La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.

Chi si rivolge ad un Caf può consegnare il modello già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Nel caso in cui la dichiarazione viene debitamente compilata nessun compenso è dovuto al Caf. In ogni caso il contribuente deve esibire al Caf la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a con-

sentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il CUD e il CUD 2000) attestanti le ritenute d'acconto;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione della data di inizio lavori.

Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;

- dagli attestati di versamento degli acconti d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle dichiarazioni Modd. UNICO o 740 in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE *Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione, che deve però essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l'amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè per la dichiarazione di quest'anno fino al 31 dicembre 2004.*

Il contribuente deve, inoltre, presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa la scelta.

1.9 Il visto di conformità

I Caf, tramite i responsabili dell'assistenza fiscale, devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Modd. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti. Nel Mod. 730 elaborato dai Caf sono, quindi, correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, le detrazioni d'imposta e le ritenute d'acconto spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità. In caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell'assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.

1.10 Quando si presenta

I termini per la presentazione sono:

- entro il **2 maggio** se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf.

1.11 Cosa c'è di nuovo

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2000 presenta quest'anno alcune novità, tra cui in particolare:

- la possibilità di presentare la dichiarazione per conto di persona incapace o di minore;
- la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione in euro;
- l'introduzione di una detrazione a favore degli inquilini per la locazione dell'abitazione principale;
- la riduzione per l'anno 2000 della misura dell'acconto IRPEF (che sarà determinato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale) dal 98 al 92%;
- il riconoscimento di una detrazione del 19% per le erogazioni liberali in danaro alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
- l'introduzione di un nuovo onere deducibile concernente il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
- l'incremento della deduzione per l'abitazione principale;
- la riduzione del reddito per gli immobili locati in comuni ad alta densità abitativa;

- l'introduzione di una ulteriore detrazione a favore di soggetti con reddito complessivo di importo massimo non superiore a lire 9.600.000, pari a euro 4.957,99, costituito soltanto da alcune tipologie reddituali (reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di importo non superiore a quello della specifica deduzione; assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili; reddito di collaborazione coordinata e continuativa; redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno);
- l'incremento dal 5% al 6% della deduzione forfettaria per "altre spese" a favore di coloro che possiedono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa non superiori a 40 milioni, pari a euro 20.658,28, e redditi da abitazione principale e relative pertinenze di importo non superiore a lire 1.800.000, pari a euro 929,62;
- l'incremento da lire 1 milione a lire 3 milioni dell'importo massimo sul quale calcolare la detrazione d'imposta per le spese funebri;
- l'incremento da lire 70.000, pari a euro 36,15, a lire 120.000, pari a euro 61,97, dell'ulteriore detrazione per i contribuenti titolari soltanto di redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18.000.000, pari a euro 929,62, e che possiedono, eventualmente, l'abitazione principale;
- l'eliminazione della scheda per la scelta della destinazione del quattro per mille dell'Irpef per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

1.12

Come si compila il modello

■ Frontespizio

La compilazione di questa parte non presenta particolari problemi. Occorre solo fare attenzione a riportare correttamente il codice fiscale (in caso di errore si rischia una sanzione) e i dati relativi ai familiari a carico. Le relative istruzioni vanno da pagina 11 a pagina 14.

■ Quadro A (terreni) e quadro B (fabbricati)

Il **quadro A** non va compilato sempre, ma solo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- se si presenta la dichiarazione per la prima volta;
- se sono variati i redditi rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1999;
- se viene richiesta la non applicazione della rivalutazione dei redditi dominicali e agrari per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.

Se ricorre almeno una di queste condizioni, il quadro A va interamente compilato. In caso contrario ci si può limitare a compilare il riquadro denominato "Totale redditi dei terreni" (se lo ritiene più agevole, il contribuente può comunque utilizzare il quadro A).

Il **quadro B**, invece, va compilato in ogni caso al fine di consentire l'esatta determinazione della deduzione per l'abitazione principale nella nuova misura prevista.

Le istruzioni per la compilazione dei quadri A e B vanno da pagina 14 a pagina 19.

■ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Il quadro C è diviso in tre sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione nonché quelli a questi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Nella seconda vanno, invece, inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella terza sezione va indicato l'ammontare delle ritenute e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

ATTENZIONE I contribuenti devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 1999, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta.

Le relative istruzioni si trovano da pagina 19 a pagina 21.

■ Quadro D - Altri redditi

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi.

Le relative istruzioni si trovano da pagina 21 a pagina 25.

■ Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione di imposta per

una quota percentuale del loro ammontare e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Le relative istruzioni si trovano da pagina 25 a pagina 34.

■ Quadro F - Altri Dati

Il quadro F è diviso in 8 sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati: nella prima, i versamenti di acconto effettuati nell'anno 1999; nella seconda, le ritenute diverse da quelle già indicate nei quadri C e D; nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'IRPEF e per l'addizionale regionale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria; nella quarta, i dati relativi alla detrazione spettante per la locazione dell'abitazione principale; nella quinta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali; nella sesta, l'importo dell'acconto Irpef per il 2000 che il contribuente può chiedere di trattenere, in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate, nel caso in cui s'intende chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione; nella settima, i dati relativi ai redditi prodotti all'estero per i quali spetta il credito di imposta; nella ottava, i redditi soggetti a tassazione separata.

Le relative istruzioni si trovano da pagina 34 a pagina 39.

■ La scelta dell'8 per mille

Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari all'8 per mille dell'Irpef allo Stato o a Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.

Le relative istruzioni si trovano a pagina 11.

Al Mod. 730 deve essere allegato il Mod. 730-1 che serve per esprimere la scelta dell'istituzione cui destinare la quota dell'8 per mille dell'Irpef

1.13

Altre istruzioni per la compilazione

■ Arrotondamenti

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

■ Dichiarazioni in euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Mod. 730 in euro. In tal caso:

- deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;
- tutti gli importi indicati nel Mod. 730 devono essere espressi in euro. Non è, infatti, possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;
- gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei rigli, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65;
- il prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) e la comunicazione al sostituto (Mod. 730-4 e/o Mod. 730-4 integrativo) saranno compilati in euro da chi presta l'assistenza fiscale;
- il contribuente sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2000 gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.

■ Importi indicati nelle certificazioni CUD 2000 e CUD da riportare nel Mod. 730

I dati contenuti nella certificazione unica che devono essere riportati nel Mod. 730 sono indicati nelle presenti istruzioni, facendo riferimento:

- al CUD 2000, in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al CUD, in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 1999 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro e prima dell'approvazione del CUD 2000.

■ Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente, per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata, avendo cura di riportare, in ogni caso, il codice fiscale.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

■ Conversione in lire

In tutti i casi in cui è necessario convertire in lire redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si può rivolgere, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

■ Capital gains, investimenti e attività finanziarie all'estero, titoli e valute estere

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2000 devono, altresì, presentare:

- il **quadro RM del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche**, se hanno percepito nel 1999 redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, nonché i redditi di capitale derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere, i cui proventi, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, non sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta da parte degli intermediari, ai fini della determinazione e versamento delle relative imposte;
- il **quadro RT del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche**, se nel 1999 hanno realizzato plusvalenze o altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;
- il **modulo RW**, se nel 1999 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati nei modi e nei termini previsti per il Mod. UNICO 2000 Persone fisiche.

■ Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro SW del Mod. 770/2000 relativo all'elenco dei fornitori del condominio. A tal fine presentano il quadro SW, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

1.14

Il controllo del prospetto di liquidazione - Errori e dimenticanze

Entro il **15 giugno** il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione compilata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il **20 giugno** il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, che lo stesso Caf trasmetterà in via telematica all'Amministrazione finanziaria. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione compilata e il prospetto di liquidazione rilasciati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 rettificativo.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può:

- presentare entro il **31 ottobre** un nuovo Mod. 730 con la relativa documentazione, quando l'integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente indicati). Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto;
- presentare un modello UNICO 2000 Persone fisiche, quando l'integrazione comporta un debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare di-

rettamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Se l'integrazione è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del modello UNICO 2000 Persone fisiche, la violazione può essere regolarizzata attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

ATTENZIONE *La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.*

Al fine di consentire al contribuente di esaminare il prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, si forniscono, in fondo all'Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta.

1.15

Le date da ricordare

A partire dal **mese di luglio** sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata.

Per i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali anticipate le suddette operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto** o **di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapacienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.

Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto Irpef venga effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non venga trattenuta affatto, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice.

1.16

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.100.000, pari a euro 4699,76, se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire 1.800.000, pari a euro 929,62. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 900.000, pari a euro 464,81, per ciascun coniuge);
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiori a lire 1.800.000, pari a

euro 929,62. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000, pari a euro 185,92. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, pari a euro 185,92 l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le borse di studio corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio indicate in Appendice. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito".

ATTENZIONE Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000, pari a euro 10,33.

Nel prospetto posto a fianco sono indicati **in lire** i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia competono per l'intero anno.

LIMITI DI REDDITO IN LIRE PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (soggetti per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno)

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50 per cento e con reddito complessivo fino a Lire	Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a Lire
9.100.000	13.937.000
9.300.000 (con 1 figlio a carico)	15.000.000 (con 1 figlio a carico)
10.035.000 (con 2 figli a carico)	15.600.000 (con 2 figli a carico)
10.943.000 (con 3 figli a carico)	16.364.000 (con 3 figli a carico)
11.851.000 (con 4 figli a carico)	17.632.000 (con 4 figli a carico)
12.759.000 (con 5 figli a carico)	18.900.000 (con 5 figli a carico)
13.667.000 (con 6 figli a carico)	20.167.000 (con 6 figli a carico)
14.575.000 (con 7 figli a carico)	21.435.000 (con 7 figli a carico)
15.000.000 (con 8 figli a carico)	22.703.000 (con 8 figli a carico)

Nel prospetto posto a fianco sono indicati **in euro** i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia competono per l'intero anno.

LIMITI DI REDDITO IN EURO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (soggetti per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno)

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50 per cento e con reddito complessivo fino a Euro	Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a Euro
4.699,76	7.197,86
4.803,05 (con 1 figlio a carico)	7.746,85 (con 1 figlio a carico)
5.182,65 (con 2 figli a carico)	8.056,73 (con 2 figli a carico)
5.651,59 (con 3 figli a carico)	8.451,30 (con 3 figli a carico)
6.120,53 (con 4 figli a carico)	9.106,17 (con 4 figli a carico)
6.589,47 (con 5 figli a carico)	9.761,04 (con 5 figli a carico)
7.058,42 (con 6 figli a carico)	10.415,39 (con 6 figli a carico)
7.527,36 (con 7 figli a carico)	11.070,25 (con 7 figli a carico)
7.746,85 (con 8 figli a carico)	11.725,12 (con 8 figli a carico)

3 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1996 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

3.1 Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3.2 Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

3.3 Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa. Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile".

3.4 Modalità del trattamento

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.)

3.5 Titolari del trattamento

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o al sostituto d'imposta che trasmettono i dati all'amministrazione finanziaria. In particolare:

- il Caf comunica direttamente i dati, per via telematica, al Ministero delle finanze;
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero delle finanze, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (banche, agenzie postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) i quali inviano i dati al Ministero delle finanze.

Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

3.6 Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

3.7**Consenso**

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'8 per mille dell'Irpef e per poterlo comunicare all'amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.

Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

4 - DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

4.1

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle Istituzioni religiose

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef è destinata:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sul modello 730-1 in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

5 - COME SI COMPILANO I QUADRI

5.1

Compilazione del frontespizio

■ Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza

Il **codice fiscale** può essere rilevato dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle entrate o, se non istituito, delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Se viene presentata dichiarazione congiunta il dichiarante deve barrare la casella relativa al dichiarante e quella di presentazione di dichiarazione congiunta (posta nel rigo "Coniuge e familiari a carico") e il coniuge dichiarante quella relativa al coniuge dichiarante. La casella relativa al dichiarante deve essere comunque barrata anche se non si presenta dichiarazione congiunta. Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

La **residenza anagrafica** deve essere indicata in ogni caso.

Se è stata variata la residenza occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Non costituisce variazione di residenza l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della consegna del presente Mod. 730 sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica.

Il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 1999 va indicato nell'apposito spazio riportando il comune, la provincia nonché il codice Regione. Consultare in Appendice la "Tabella codici Regione".

Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Lo **stato civile** deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di presentazione del Mod. 730.

■ Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

A partire da quest'anno, i soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace o di minore possono utilizzare il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistano le condizioni per la presentazione del modello semplificato (cfr. par. 1.3).

Si precisa che nei suddetti casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta.

I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare il Mod. 730 riportando i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce, barrando la casella posta nel rigo "Coniuge e familiari a carico". Nel riquadro stato civile deve essere barrata la casella:

- 7 nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace;
- 8 nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in Appendice la voce "Usufrutto legale").

I suddetti soggetti devono, inoltre, utilizzare un ulteriore Mod. 730, nel quale barrare, nel rigo "Contribuente", la casella rappresentante o tutore e compilare, riportando i propri dati, soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica". Si precisa che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.

■ Coniuge e familiari a carico

Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva.

Sono **considerati fiscalmente a carico**, se nel **1999** non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a **L. 5.500.000**, pari a euro **2.840,51**:

- 1** il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- 2** i **figli**, anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- 3** i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. "altri familiari a carico") è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, pari a euro 2.840,51, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

ATTENZIONE La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000, pari a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

L. 5.500.000, pari a euro 2.840,51, è il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico.

Nel limite di reddito di lire 5.500.000, pari a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si ricorda che le retribuzioni e i redditi in questione non sono compresi nel reddito complessivo. Ai soli fini dell'attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

La prestazione nel corso del 1999 del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.

Se nel corso del 1999 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

■ Come si applica la detrazione per i figli e gli altri familiari a carico

La detrazione per i figli a carico va suddivisa tra entrambi i genitori, anche se sono separati, in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. In pratica, la detrazione per figli a carico può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori in modo da consentirne pienamente l'utilizzo. Ovviamente se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

ATTENZIONE *La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione gli stessi non passano mai nella categoria di altri familiari.*

Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, la detrazione va suddivisa tra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Nella casella **"Percentuale di detrazione spettante"** indicare:

- la lettera C se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico;
- la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui l'onere del mantenimento gravi su più persone. Se la detrazione spetta per intero indicare "100".

ATTENZIONE *Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere comunque riportato anche se il contribuente non fruisce delle relative detrazioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto. In tal caso indicare zero nella casella "Percentuali di detrazione spettante".*

■ Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Il contribuente, solo se presenta la dichiarazione tramite il Caf, è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare i tali dati dal CUD 2000 consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società

estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute). Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Analogamente deve comportarsi il possessore dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre, sul modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato.

5.2

Totale redditi dei terreni

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1999 e i redditi dei terreni non sono variati può compilare direttamente il riquadro "Totale redditi dei terreni" senza riempire il successivo quadro A.

In ogni caso il contribuente può indicare nel quadro A tutti i dati relativi ai terreni posseduti se questa modalità di compilazione gli risulta più agevole.

I dati dei terreni si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio, in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, ecc.)

Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari, rispettivamente, all'80 per cento e al 70 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997.

ATTENZIONE Deve compilare il quadro A e non il presente riquadro il contribuente che presenta la dichiarazione per la prima volta o che chiede la non applicazione della rivalutazione per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.

Nel **rigo A** riportare:

a **colonna 1**, l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1, oppure nel rigo RA11, colonna 7, del Mod. UNICO 99 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1999;

a **colonna 2**, l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA11 colonna 8, del Mod. UNICO 99 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1999.

5.3

Quadro A Redditi dei terreni

La compilazione del quadro A è obbligatoria solo nei casi indicati nel paragrafo 1.12. Negli altri casi, il contribuente può limitarsi a compilare il solo riquadro "Totale redditi dei terreni".

Questo quadro deve essere utilizzato:

- a) da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- c) dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del

reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle Entrate ove istituito, o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

■ Come si compila il Quadro A

Ogni terreno (o gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato in un singolo rigo.

Nelle **colonne 1 e 3** indicare, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Variazioni dei redditi dei terreni) del Mod. UNICO 99, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari operanti in agricoltura vedere in appendice la voce "Società semplici e impresa familiare operanti in agricoltura".

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- **5** socio di società semplice;
- **6** partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
- **7** titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 7,1 o 4. Nella **colonna 4** indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno).

Nella **colonna 5** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio tecnico erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
- **3** terreno in conduzione associata;

- **4** terreno concesso in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. In relazione a tale terreno il soggetto che presta l'assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;
- **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
- **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.

Se nel corso del 1999 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di **colonna 8**, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari operanti in agricoltura").

5.4

Quadro B Redditi dei fabbricati

Il quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. ed al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE *I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000, pari a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.*

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: Iaccp, ex Incis, ecc.).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi,

cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle Entrate, ove istituito, o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;

- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1997 verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 99 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" o "Immobili di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi di utilizzo:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **7** unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
- **8** unità immobiliare sita in una dei comuni indicati in appendice alla voce "Comuni di cui all'art.1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni", e concessa in locazione a canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. In tal caso, per usufruire della riduzione del 30 per cento del relativo reddito che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è necessario compilare anche l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe B11, B12 e B13), nel quale occorre indicare, rispettivamente, il rigo del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata, il numero del modello se sono stati compilati più modelli, gli estremi di registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e ufficio del registro), l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'Ici, il comune di ubicazione dello stesso e la sigla della provincia;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

• **Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale**

Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

ATTENZIONE Fermo restando che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, a partire dal 1999 la deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo di un importo di lire 1.800.000, pari a euro 929,62, rapportato alla quota di possesso e al periodo dell'anno

durante il quale l'immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale, fino a concorrenza del relativo reddito. Tale deduzione sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

• Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

• Fabbricati dati in locazione

Nella **colonna 5** indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone) se l'unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di proprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

ATTENZIONE *A partire dal 1998 i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.*

Nella **colonna 6** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** unità immobiliare inagibile per la quale è stata chiesta la revisione della rendita;
- **4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Se nel corso del 1999 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

• Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Nel **rigo B9** va indicato l'ammontare del credito d'imposta che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la data di presentazione della dichia-

razione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa";

- che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in compensazione con le somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione nel rigo B9 può essere indicata la somma residua non compensata.

ATTENZIONE *Se l'imposta risultante a debito dalla precedente dichiarazione non è stata sufficiente a consumare l'intero credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e l'eccedenza non è stata utilizzata in compensazione attraverso il Mod. F24, nel rigo B9 va indicata la parte di credito rimanente.*

• Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti

Nel **rigo B10** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni non percepiti".

5.5

Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Il **quadro C** è diviso in tre Sezioni: nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione nonché i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le suddette detrazioni; nella terza, vanno indicati l'ammontare delle ritenute, delle addizionali regionale e comunale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle prime due Sezioni.

ATTENZIONE *I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.*

■ Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati nei **rigi da C1 a C4**:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai sogget-

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

- ti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
 - i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

Nella **colonna 1** barrare la casella se si indica il reddito di pensione. Si ricorda che se al reddito complessivo del contribuente concorrono soltanto redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18 milioni, pari a euro 9.296,22, ed eventualmente il reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le pertinenze) si ha diritto ad una ulteriore detrazione di lavoro dipendente di lire 120.000, pari a euro 61,97. Si precisa che non ha diritto all'ulteriore detrazione il titolare di trattamenti periodici integrativi.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2000 e del CUD). Nel **rigo C5** indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti, per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In particolare, se è stato compilato un solo rigo, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 6 del CUD 2000 e del CUD.

Se sono stati compilati più rigi indicare nel rigo C5 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio.

■ SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

In questa sezione, nei **rigi da C6 a C9**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e cioè:

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria".

g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

La casella di **colonna 1** va barrata se vengono dichiarati gli assegni periodici indicati alla lettera a).

■ SEZIONE III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunale all'Irpef

Nel **rigo C10** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 9 del CUD 2000 e del CUD).

Nel **rigo C11** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 16 del CUD 2000 e 20 del CUD).

Nel **rigo C12** indicare il totale dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 18 del CUD 2000).

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare gli importi relativi al totale delle ritenute e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F6 del quadro F devono indicare l'importo che non è stato trattenuto. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

5.6

Quadro D Altri redditi

■ Redditi di capitale

ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

ATTENZIONE I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche, se hanno percepito nel 1999 redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, nonché i redditi di capitale derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere, i cui proventi, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, non sono stati assoggettati a ritenute a titolo d'imposta da parte degli intermediari, ai fini della determinazione e versamento delle relative imposte.

Nel **rigo D1** indicare:

a **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1999, al lordo delle ritenute a titolo di acconto:

- a)** utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
- b)** utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
- c)** utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio

In Appendice, alla relativa voce sono contenute le informazioni circa il trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero.

successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;

a **colonna 2** il totale dei crediti d'imposta nella misura seguente:

- 56,25 per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di cui alla lettera a);
- 25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b);
- 58,73 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera c);

a **colonna 3** la quota del credito d'imposta di cui a **colonna 2**, riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi;

a **colonna 4** l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo D2** indicare:

nella **colonna 1** gli utili, percepiti nel 1999, al lordo delle ritenute a titolo di acconto, compresi gli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis del Tuir, alla cui determinazione provvede il soggetto che presta l'assistenza fiscale; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;

a **colonna 4** l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo D3** indicare:

nella **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1999, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto:

- a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- b) le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- c) i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- d) gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nel rigo D4). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che, trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- e) gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti sia dai contratti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554, primo comma, c.c.);
- f) i redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione;
- g) gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché gli

altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

- h) gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
- i) i proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- j) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- k) gli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; utili la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del Tuir, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988. A tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
- l) gli utili distribuiti da enti non commerciali e società ed enti non residenti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) e d), del Tuir, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 e/o 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999.

Nella **colonna 4** l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

■ Redditi di lavoro autonomo

Nel **rigo D4** indicare:

a **colonna 1**, il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- 1 per i compensi lordi, in denaro o in natura, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza inerenti l'incarico ricevuto) per:
 - cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
 - partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica attività di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir o nell'esercizio di pubbliche funzioni di cui alla lett. f) del comma 1 dello stesso art. 47 del Tuir;
 - altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di contenuto artistico o professionale svolti senza vincolo di subordinazione;

ATTENZIONE *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o professionista se corrisposti dal coniuge o dal genitore o dall'ascendente.*

- 2 per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- 3 per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione se-

parata se il diritto a percepirla risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). Le indennità non assoggettabili a tassazione separata vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese;

- 4 per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- 5 per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

a **colonna 2** l'importo del reddito lordo percepito nel 1999. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2 o 4 in questa colonna l'importo dei compensi deve essere indicato al lordo della relativa riduzione forfetaria;

a **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto.

■ Redditi diversi

Nel **rigo D5** indicare:

a **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- 1 per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- 2 per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;
- 3 per i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- 4 per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- 5 per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;
- 6 per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- 7 per i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- 8 per i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (tra cui rientra la c.d. indennità di rinuncia percepita per la mancata assunzione dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

ATTENZIONE *Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.*

- 9 per le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80.

a **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 1999. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2, i corrispettivi lordi devono essere indicati al netto dell'Irpef; se è stato indicato il codice 5 deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1999 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri sta-

biliti dall'art. 15 del Tuir. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Se, infine, è stato indicato il codice **6** gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;

a **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7 e 8. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione;

ATTENZIONE *Le spese e gli oneri da indicare a colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7 e 8, per ognuna delle operazioni eseguite l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.*

a **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto.

5.7

Quadro E Oneri e Spese

Nel **quadro E** indicare:

- nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
- nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1999 dal dichiarante nell'interesse proprio.

ATTENZIONE *Si ricorda che sono stati prorogati al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999 concernenti i pagamenti che dovevano essere effettuati presso le banche, le Poste Italiane S.p.A. e le imprese di assicurazione. Ad esempio, potrà essere indicato in questa dichiarazione l'importo degli interessi passivi della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale pagati il 3 gennaio 2000, che scadeva il 31 dicembre 1999.*

Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fi-

scalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al rigo **E20** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1 (c. d. "altri familiari a carico"). Le spese in questione sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

ATTENZIONE *Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.*

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, nei rigi **E16**, **E22**, **E23**, **E24**, **E25** e **E26**.

■ Sezione I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del **19** per cento.

• Spese sanitarie

Nei **rigi E1**, **E2** ed **E3** indicare le spese sanitarie nel loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Nel **rigo E1** indicare le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E20**);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La detrazione spettante sulle spese da indicare nel rigo E1 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di L. 250.000, pari a euro 129,11.

ATTENZIONE *Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E1 anche le spese sanitarie (aumentate dell'importo della franchigia) indicate al punto 26 del CUD 2000 e al punto 52 del CUD.*

Nel **rigo E2** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n.104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n.104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E2 anche le spese indicate al punto 27 del CUD 2000 e al punto 53 del CUD.

Nel **rigo E3** indicare le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro. La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata su un importo massimo di spesa di 35 milioni, pari a euro 18.075,99. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di 35 milioni, pari a euro 18.075,99, va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo; in tal caso indicare nel rigo **E3** il numero 1 nell'apposita casella per segnalare che si vuol fruire della prima rata e l'intero importo della spesa sostenuta.

Se la spesa è stata sostenuta nel 1998 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tale anno, presentata nel 1999, è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo:

- nel rigo E3 indicare l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 presentato nel 1999);
- nella casella contenuta in tale rigo riportare il numero 2 per segnalare che si vuol fruire della seconda rata.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E3 anche le spese indicate al punto 28 del CUD 2000.

Non vanno indicate nei rigi **E1**, **E2** e **E3** alcune spese sanitarie sostenute nel 1999 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a L. 7.000.000, pari a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 24 del CUD e al punto 22 del CUD 2000 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 23 del CUD e al punto 21 del CUD 2000 consegnato al lavoratore.

Informazioni più dettagliate in merito alla spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

• Interessi passivi

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nel 1999 indipendentemente dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonché la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione".

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE Nei righe E4 e E5 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei punti 29 e 30 del CUD 2000 e nei punti 54 e 55 del CUD.

Nel **riga E4** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati dal 1993

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal **1° gennaio 1993**:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penali per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia, ecc. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di lire 7.000.000, pari a euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di lire 7.000.000, pari a euro 3.615,20, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di lire 3.500.000, pari a euro 1.807,60, ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gra-

vato, ad esempio, da usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare;

- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000, pari a euro 1.807,60;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriormente al 1993**:

- la detrazione spetta su un importo massimo di lire 7.000.000, pari a euro 3.615,83, per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Nel **rigo E5** indicare, per un importo non superiore a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E4) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi, vanno indicate nel **rigo E4** o nel **rigo E5**, in base alle modalità precedentemente indicate. Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione dell'immobile redatto dal notaio o a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione.

La detrazione compete anche al coniuge superstite contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (sempreché sussistano gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi e pure se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso (sempreché sussistano gli altri requisiti).

ATTENZIONE Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalità per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio".

Nel **rigo E6** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE Nel rigo E6 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 31 del CUD 2000 e nel punto 56 del CUD.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice alla voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione dell'abitazione principale".

Nel **rigo E7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28.

ATTENZIONE Nel rigo E7 vanno indicati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente compresi nel punto 33 del CUD 2000 e nel punto 62 del CUD.

Nel **rigo E8** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE Nel rigo E8 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 32 del CUD 2000 e nel punto 57 del CUD.

• Premi di assicurazione

Nel **rigo E9** indicare i premi per le assicurazioni sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000, pari a euro 1.291,14. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS (ad esempio per gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E9 anche i premi di assicurazione indicati al punto 34 del CUD 2000 e al punto 58 del CUD.

• Spese di istruzione

Nel **rigo E10** indicare le spese sostenute nel 1999, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE Nel rigo E10 vanno comprese le spese indicate nel punto 35 del CUD 2000 e nel punto 60 del CUD.

- **Erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici**

Nel **rigo E11** indicare le erogazioni liberali in favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire 100.000, pari a euro 51,65, e un importo massimo di lire 200 milioni, pari a euro 103.291,38.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti.

La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1998 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

ATTENZIONE Nel rigo E11 vanno comprese le erogazioni indicate nel punto 36 del CUD 2000 e nel punto 59 del CUD.

- **Erogazioni liberali a favore delle ONLUS**

Nel **rigo E12** indicare le erogazioni liberali, per un importo non superiore a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

ATTENZIONE Nel rigo E12 vanno comprese le erogazioni indicate nel punto 37 del CUD 2000.

- **Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso**

Nel **rigo E13** indicare i contributi associativi, per un importo non superiore a lire 2.500.000, pari a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

ATTENZIONE Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.

ATTENZIONE Nel rigo E13 vanno comprese le erogazioni indicate nel punto 38 del CUD 2000.

Le erogazioni di cui ai rigi E12 e E13 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalla società di mutuo soccorso o dall'ONLUS).

- **Spese funebri**

Nel **rigo E14** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1 e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a lire 3.000.000, pari a euro 1.549,37.

ATTENZIONE Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate nel punto 40 del CUD 2000 e nel punto 61 del CUD.

- **Erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia**

Nel **rigo E15** indicare per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, l'intero ammontare delle erogazioni in danaro, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

ATTENZIONE Nel rigo E15 vanno comprese le spese indicate nel punto 39 del CUD 2000.

Le informazioni relative ai cosiddetti "Altri oneri" sono riportate in Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione".

• Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel **rigo E16** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo; erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

ATTENZIONE Nel rigo E16 vanno comprese le somme indicate nel punto 41 del CUD 2000 e nel punto 62 del CUD al netto di eventuali somme già indicate nei precedenti righi.

■ Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE Non devono essere riportati nei righi da E17 a E22 gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente ed indicati nei punti da 42 a 47 del CUD 2000 e nei punti da 63 a 69 del CUD.

• Contributi obbligatori

Nel **rigo E17** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1999 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.;
- il contributo del 10 o del 12 per cento versato alla gestione separata dell'Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex-Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre detti contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato la detta rivalsa.

• Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E18** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

• Contributi per i Paesi in via di sviluppo

Nel **rigo E19** indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

ATTENZIONE *Se per le stesse somme si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (rigo E12), non si può fruire di questo onere deducibile e quindi questo rigo non deve essere compilato*

• Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel **rigo E20** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14 del T.U. n.915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n.104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righe **E1**, **E2** e **E3**.

• Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel **rigo E21** indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili".

• Altri oneri deducibili

Nel **rigo E22** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe (in particolare: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri).

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo, salvo quanto precisato a proposito del rigo E12.

■ Sezione III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nel 1998 e nel 1999 per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.

ATTENZIONE Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal fine, nei righe da E23 a E26 indicare:

- a **colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- a **colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad es., il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante). In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa
- a **colonna 3**, per le spese sostenute nel 1999 indicare 1 nella casella corrispondente al numero delle rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione d'imposta.

Per le spese sostenute precedentemente all'anno 1999, compilare la casella "numero rate" contrassegnata con il numero "5" se il contribuente ha scelto di ripartire la detrazione in cinque rate o quella contrassegnata dal numero "10" se il contribuente ha scelto di ripartire la detrazione in 10 rate. Nella casella va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 1999. Ad esempio per una spesa di 20 milioni, pari a euro 10.329,14, sostenuta nel 1998 che si è scelto di ripartire in cinque rate andrà indicato 20 milioni, pari a euro 10.329,14, nella colonna 4 ed il numero 2 nella casella di colonna 3 contraddistinta dal numero "5".

- a **colonna 4**, l'intero importo delle spese sostenute anche se in anni precedenti.

Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

5.8

Quadro F Altri dati

■ Sezione I - Versamenti di acconto relativi al 1999

Nel **rigo F1** indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 1999, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

Nel caso in cui i versamenti di acconto siano stati effettuati in euro ed il contribuente scelga di redigere la dichiarazione in lire anche gli importi relativi ai predetti versamenti devono essere indicati in lire.

Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:

- nel **rigo F1, colonna 1**, l'importo del punto 17 del CUD e del punto 11 del CUD 2000;
- nel **rigo F1, colonna 2**, l'importo del punto 18 del CUD e del punto 12 del CUD 2000.

In caso di versamento integrativo deve essere esposta la somma delle trattenute e/o dei versamenti effettuati allo stesso titolo.

ATTENZIONE Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

■ Sezione II - Altre ritenute subite

Nel **rigo F2** indicare le ritenute a titolo d'acconto diverse da quelle indicate nei quadri precedenti (quali ad esempio quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento).

■ Sezione III - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Nel **rigo F3** indicare:

- a **colonna 1** l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi **1998** (importo di colonna 2 del rigo RX1 del Mod. UNICO 99) ovvero dal punto 19 del CUD e dal punto 14 del CUD 2000 o, dalle dichiarazioni degli anni precedenti, nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione;
- a **colonna 2** l'importo dell'eccedenza IRPEF eventualmente compensata ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod.F24;
- a **colonna 3** l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dal punto 15 del CUD 2000 relativo ai redditi 1999 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 1998 (importo di colonna 2 del rigo RX2 del Mod. UNICO 99);
- a **colonna 4** l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

Nel **rigo F4** indicare:

- a **colonna 1** l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 99), riportato nella colonna 2 del rigo RX5 del Mod. UNICO 99;
- a **colonna 2** l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensato ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

■ Sezione IV - Detrazione d'imposta spettanti agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Questa sezione deve essere compilata dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato entro il 31 dicembre 1999 secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali). In tal caso, per usufruire della detrazione dall'imposta lorda, nel rigo F5, indicare:

- a **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- a **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare "50". Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà "100" perchè la detrazione spetta per intero. La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:
 - lire 640.000, pari a euro 330,53, se il reddito complessivo non supera i 30 milioni di lire, pari a euro 15.493,71;
 - lire 320.000, pari a euro 165,27, se il reddito complessivo è superiore ai 30 milioni di lire, pari a euro 15.493,71, e non superiore a 60 milioni di lire, pari a euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore ai predetti importi non spetta alcuna detrazione.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenza di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

■ Sezione V - Ritenute e acconti sospesi

Nel **rigo F6** indicare:

- a **colonna 1** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- a **colonna 2** l'addizionale regionale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- a **colonna 3** l'addizionale comunale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

■ Sezione VI - Dati relativi ai versamenti di saldo e agli eventuali acconti

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato alcun versamento di acconto Irpef deve barrare l'apposita **casella 1** del **rigo F7**.

Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2000, deve indicare nella **colonna 2** del **rigo F7** la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2000 e non barrare la casella 1.

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti a saldo Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef, l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e l'eventuale prima rata di acconto Irpef, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella **casella 3** del **rigo F7**.

In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile.

■ Sezione VII - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

Ai fini del calcolo, che sarà effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel **rigo F8** vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi entro il termine di presentazione della dichiarazione.

■ Sezione VIII - Redditi assoggettati a tassazione separata

TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

Nel **rigo F9** indicare i trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di emolumento contraddistinto dal codice:
 - 1 per indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
 - 2 per acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
 - 3 per anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
 - 4 per altre indennità, comprese le indennità e somme percepite a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni, relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
 - 5 per indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, cioè quelle il cui diritto alla percezione risulta da atto scritto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero che derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni, relativi alla risoluzione del rapporto;
 - 6 per acconti di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;
 - 7 per anticipi di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;
- nella **colonna 2** l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 3** l'ammontare delle somme percepite nel 1999;
- nella **colonna 4** l'ammontare totale delle indennità, tenendo conto che se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 o 5 l'importo da indicare, comprensivo di tutte le somme e i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, è al netto soltanto delle spese legali sostenute;
- nella **colonna 5** il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

ATTENZIONE Per i redditi indicati nel rigo F9 l'amministrazione finanziaria provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole al contribuente.

REDDITI DI CAPITALE

Nel **riga F10**

- nella **colonna 1** indicare:
 - il **codice 1** se si tratta dei seguenti redditi di capitale, percepiti nel 1999 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto:
 - a) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1999;
 - b) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 22 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1999;
 - c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1999;
 - d) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1999;
 - e) utili distribuiti da enti non commerciali e società ed enti non residenti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) e d), del Tuir, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 e/o 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1999;
 - il **codice 2** per i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione non è possibile per i redditi contraddistinti dal codice 1;
- nella **colonna 3** indicare:
 - l'anno di apertura della successione, se a colonna 1 è stato riportato il codice 1;
 - l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione, se a colonna 1 è stato riportato il codice 2;
- nella **colonna 4** indicare:
 - i dividendi percepiti dall'erede o dal legatario se a colonna 1 è stato indicato il codice 1;
 - le somme percepite o il valore normale dei beni assegnati se a colonna 1 è stato indicato il codice 2.
- nella **colonna 5** indicare:
 - se a colonna 1 è stato riportato il codice 1, la somma dei crediti d'imposta determinati nella misura seguente, proporzionalmente ridotta in relazione alla quota di utili dichiarati dall'erede:
 - 56,25 per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di cui alla lettera a);

25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b);

58,73 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera c).

Per l'importo degli utili di cui alle lettere d) ed e) non spetta alcun credito d'imposta;

- se a colonna 1 è stato indicato il codice 2 riportare il credito d'imposta sui dividendi risultante dalla documentazione rilasciata dalla società erogante il relativo reddito.

Non possono essere dichiarati in questa Sezione gli utili percepiti dagli eredi o dai legatari per causa di morte dell'avente diritto, per i quali spetta un credito d'imposta in misura limitata, che dovranno essere dichiarati nel Mod. UNICO 2000 Persone fisiche;

- nella **colonna 6** indicare la parte degli utili di cui a colonna 4 derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi solo se a colonna 1 è stato riportato il codice 1 o 3;
- nella **colonna 7** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi di capitale dichiarati;
- nella **colonna 8** indicare le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

• **Imposte ed oneri rimborsati nel 1999 e altri redditi soggetti a tassazione separata**

Nel **rigo F11** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
 - 1 per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare non fare o permettere, percepiti nel 1999 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto;
 - 2 per redditi percepiti nel 1999 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
 - 3 per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 1999 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
 - 4 per i redditi percepiti dagli eredi o dai legatari derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
 - 5 per i redditi percepiti nel 1999 dagli eredi o dai legatari, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni, diversi da quelli eventualmente già dichiarati nel rigo F10 o già elencati ai precedenti codici. Non devono essere dichiarati se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:
 - i ratei di pensione e di stipendio;
 - i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
 - gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
 - le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
 - 6 per premi di assicurazione sulla vita del contribuente per i quali si è fruito della detrazione, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio;
 - 7 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
 - 8 per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
 - 9 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l'ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1999 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
 - 10 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 1999, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'im-

posta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto 30.000.000, nel rigo F11 deve essere indicato l'importo di lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91;

- 11** le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- 12** le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n.413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell'individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
- 13** redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.
- nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione non è possibile per i redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 4 e 6;
 - nella **colonna 3** indicare:
 - l'anno in cui si è aperta la successione, se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 3, 4 o 5;
 - l'anno nel quale è stato chiesto il riscatto, se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
 - l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 7 o 8;
 - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10;
 - l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 11, 12 o 13;
 - nella **colonna 4** l'importo del reddito. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 in questa colonna deve essere indicato l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 2, 3 o 4, in questa colonna deve essere indicato l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5, in questa colonna devono essere indicati la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6, in questa colonna deve essere indicato l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione. Le somme di cui al codice 9 o 10 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";
 - nella **colonna 5** l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto percepiti nel 1999 dagli eredi o dai legatari se a colonna 1 è stato indicato il codice 2;
 - nella **colonna 6** la quota dell'imposta sulle successioni relativa ai redditi contraddistinti nella colonna 1 dai codici 1, 2, 3, 4 e 5;
 - nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.